

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 036/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 ottobre 2017, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Lucio Molinari - Componenti; - Arch. Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALCIATORE CARBONARO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELLAZZO B.DA/FOLGORE CARATESE A.S.D. DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 16.10.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Carbonaro Paolo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI FALCONARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KICK OFF/CITTÀ DI FALCONARA DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 83 del 10.10.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Falconara di Falconara (Ancona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE FERRIERI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/FRATTESE DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrieri Francesco riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE LEGGIERO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL CISTERNINO/COME DOSSON C5 DEL 20.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 127 del 23.10.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Leggiero Luca.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 26 ottobre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio